

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI

(VIA 4 NOVEMBRE, 2/B, MALE', P.ED. 338 C.C. MALE')

ATTIVATI DAL CENTRO SERVIZI SOCIO-SANITARI E RESIDENZIALI MALÉ -
A.P.S.P. E DALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE – MALE'

L'anno duemiladiciannove, addì tredici del mese di febbraio, presso la sede della Comunità della Valle di Sole, a Malé in Via 4 Novembre, 4, sono convenuti i signori:

Redolfi Guido, nato a Cles (TN), il 3.1.1970, Presidente della Comunità della Valle di Sole, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione della Comunità che rappresenta con Cod.fisc. 92019720223 e P.Iva 02192020226,

Antonio Daprà, nato a Malé (TN) il 06/02/1973, il quale agisce nella sua qualità di Presidente in nome e per conto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Centro Servizi Socio-sanitari e Residenziali Malé", con sede a Malé in Via 4 Novembre, 4/A, che rappresenta con Cod.Fisc. 83005410226 e P.Iva 01019290228,

Premesso che:

- la L.P. 16.11.2017, n. 14 dava le basi normative per l'avvio della riforma del welfare anziani, apportando modifiche alla L.P. 28.5.1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), alla L.P. 27.7.2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007) e L.P. 23.7.2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010);

- con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e abitative della Provincia Autonoma di Trento n. 373 di data 8.6.2010 l'A.P.S.P. Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali Malé è stata autorizzata al funzionamento per la struttura operativa socio-assistenziale per anziani "Alloggi protetti" sita in Viale IV Novembre, 2/b a Malé ai sensi dell'art. 35 della L.P. n. 14/1991 e D.P.P. 31-152/Leg del 2003 per l'utilizzo di cui alla L.P. 28 maggio 1998, n.6 e ss.mm.;

- l'A.P.S.P. Centro Servizi Socio-sanitari e Residenziali Malé e la Comunità della Valle di Sole hanno sottoscritto in data 29.3.2010 apposita convenzione disciplinante la gestione degli alloggi protetti per il periodo dal 1.4.2010 fino al 31.3.2016;
- l'A.P.S.P. Centro Servizi Socio-sanitari e Residenziali Malé e la Comunità della Valle di Sole hanno manifestato la disponibilità alla collaborazione per la gestione degli alloggi protetti, secondo modalità definite nella presente convenzione;
- con deliberazione n. 10 di data 15.01.2019, il Comitato esecutivo ha approvato la bozza di convenzione per il servizio di gestione degli alloggi protetti all'A.P.S.P. - Centro Servizi Socio-sanitari e Residenziali Malé, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 44, - Integrazione socio-abitativa - comma 2 della L.P. n. 13/2007, disponendo la sottoscrizione della presente convenzione;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione l'A.P.S.P. Centro Servizi Socio-sanitari e Residenziali Malé n. 29 di data 25/10/2018 e successiva modificazione approvata con deliberazione n. 5 di data 29.01.2019 è stato autorizzato il Presidente dell'Azienda pubblica alla sottoscrizione della presente convenzione.

Tutto ciò premesso,

SI CONCORDA E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Soggetti contraenti e servizio affidato in gestione

La Comunità della Valle di Sole di seguito chiamata Comunità, Ente titolato a stipulare convenzioni con altro soggetto idoneo per la gestione della struttura per anziani di cui all'art. 13 della L.P. 6/1998, ora abrogato, ed ai sensi delle disposizioni di cui alla Sez. II della L.P. 13/2007 e ss.mm., affida alla l'A.P.S.P. Centro Servizi Socio-sanitari e Residenziali Malé, il servizio di 'alloggi protetti' svolto attraverso l'utilizzo delle unità abitative ubicate in Via IV Novembre, 2/B a Malé di proprietà della A.P.S.P. medesima, autorizzata al funzionamento dei medesimi con determinazione del dirigente della Provincia Autonoma di Trento n. 373 di data 8.6.2010 avente come oggetto "L.P. 12 luglio 1991, n. 14, articolo 35 e D.P.P. 22 ottobre 2003, n. 31-152/Leg – Autorizzazione

al funzionamento della struttura operativa socio-assistenziale “alloggi protetti”, gestita dall'APSP “Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali Malé”, sita in Viale IV Novembre, 2/B a Malé (TN); ricettività massima 18 utenti.”

Art. 2

Caratteristiche e finalità del servizio

Gli alloggi protetti sono una residenza comunitaria composta da unità abitative autonome, destinate ad anziani del tutto o in parte autosufficienti e a persone esposte al rischio di emarginazione, finalizzate ad offrire possibilità di vita autonoma in ambiente controllato e protetto.

Ai sensi del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali della Provincia Autonoma di Trento approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1184 di data 6.7.2018, il servizio oggetto della presente convenzione è classificato all'interno degli interventi denominati “Abitare accompagnato”.

Negli alloggi protetti possono trovare ospitalità anche più appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, se ciò è ritenuto utile al perseguimento delle finalità di cui sopra. Ove se ne riscontri l'opportunità, gli ospiti degli alloggi possono usufruire dei servizi di assistenza domiciliare, coordinata con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari esistenti sul territorio e con altri servizi dell'A.P.S.P.

Gli appartamenti hanno l'esplicita e prevalente finalità di prevenire o rimediare a situazioni di abbandono che possano essere compromissorie della condizione di benessere psicofisico.

Gli appartamenti liberi possono essere utilizzati anche per ospitare temporaneamente persone bisognose di alloggio a seguito di eventi eccezionali (calamità, sfratti, ecc..).

Art. 3

Soggetti destinatari del servizio

Sono destinatari del servizio gli anziani, singoli o coppie, normalmente di età superiore ai 65 anni, con priorità a parità di necessità per le persone residenti nel Comune di Malé, in subordine le persone residenti negli altri Comuni della Comunità della Valle di

Sole, con particolare riguardo per i Comuni di Terzolas, Caldes, Cavizzana, Rabbi, Croviana, Dimaro Folgarida e Commezzadura, in subordine per le persone di altri Comuni della Comunità della Valle di Sole, dei Comuni della Comunità della Val di Non, dei Comuni di altre Comunità di Valle/Territori ed altri Comuni fuori dal territorio della provincia, i quali ancora conservano un sufficiente grado di autonomia e che tuttavia abbisognano di un ambiente controllato, che agevoli l'esecuzione di interventi assistenziali programmati da parte dei soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari territoriali all'uopo deputati. Potranno essere ammessi al servizio anche soggetti residenti nella Comunità esposti al rischio di abbandono, di età inferiore ai sessantacinque anni, la cui situazione di bisogno fisica e/o psicologica possa trovare giovamento dall'inserimento negli appartamenti, purché le loro condizioni psico-fisiche siano tali da non interferire con le esigenze degli utenti anziani e non impediscano la normale convivenza.

Potranno essere ammessi anche soggetti privi o carenti di rete familiare e persone adulte o anziane con abitazione inidonea.

Non vengono accolte persone che presentano problematiche di natura psichiatrica, con gravi forme di demenza senile o con problematiche alcol-correlate tali da compromettere la convivenza all'interno della struttura.

Al servizio potranno essere ammessi soggetti non autosufficienti, purché inseriti in nuclei familiari che assicurino compiutamente l'assistenza, eventualmente integrata da servizi domiciliari.

Art. 4

Modalità di accesso al servizio

La domanda di assegnazione dell'alloggio protetto è presentata all'A.P.S.P. da parte dell'interessato su apposito modulo contenente:

- notizie relative al bisogno di assistenza;
- notizie relative ai bisogni relazionali;
- notizie sanitarie (scheda redatta dal medico curante);

- notizie sulla situazione abitativa; nonché
- la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, riguardante la residenza e lo stato di famiglia del richiedente e la situazione economico-patrimoniale;
- la dichiarazione di impegno al pagamento del canone di concessione mensile dell'alloggio, delle spese condominiali e delle spese di manutenzione ordinaria relative all'alloggio stesso;
- la dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di stipulare a proprie spese, con la società fornitrice, il contratto relativo all'allacciamento alle varie utenze: energia elettrica, rete telefonica, etc.

Il Presidente decreta l'ammissione al servizio, a conclusione dell'istruttoria e delle decisioni assunte in sede di Commissione per gli accoglimenti. L'assegnazione dell'alloggio viene fatta ad personam e non è trasmissibile in alcun caso. Il soggetto interessato non potrà ospitare, neppure temporaneamente, persone non previste nel progetto se non preventivamente autorizzate.

A conclusione del periodo di concessione in uso, l'alloggio dovrà essere restituito in buone condizioni e pulito. Accertata la regolarità amministrativa e contabile e la mancanza di rilievi ed addebiti per incuria e danneggiamenti dell'alloggio e delle sue pertinenze, l'A.P.S.P. provvederà alla restituzione delle somme versate all'ingresso a titolo di deposito cauzionale, a seguito quantificazione di tutte le spese sostenute nel periodo di occupazione. In caso di accertamento di danni verrà notificato a cura dell'A.P.S.P. l'eventuale addebito ad aventi causa, con trattenuta sul deposito cauzionale, fermo restando l'obbligo del soggetto interessato di saldare gli importi eventualmente eccedenti.

Il soggetto interessato stipulerà il contratto di concessione in uso dell'alloggio direttamente con l'A.P.S.P., previo versamento anticipato da parte dell'interessato di n. 3 (tre) mensilità della quota di concessione, delle spese relative all'imbiancatura dell'alloggio e dell'anticipo quota spese comuni, quantificati in occasione della

determinazione e dell'aggiornamento delle tariffe, sostituibile con altro idoneo titolo di garanzia direttamente con l'A.P.S.P.

Il contratto avrà una data di decorrenza; potrà prevedere un termine, al fine di poter valutare la permanenza delle motivazioni di concessione e determinare un'eventuale proroga o termine dell'assegnazione.

In caso di indisponibilità di alloggi, delle domande dei richiedenti vengono formate apposite liste di attesa. Al verificarsi della disponibilità di un alloggio l'Azienda secondo l'ordine della lista d'attesa opportunamente aggiornato dalla Commissione per gli accoglimenti in ordine all'evoluzione della situazione dei singoli richiedenti, invita gli interessati ad esprimere l'eventuale accettazione, richiedendo l'aggiornamento, se del caso, delle dichiarazioni contenute nella domanda. L'accettazione dovrà essere espressa entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Azienda, trascorsi i quali, la domanda verrà considerata decaduta.

Art.5

Commissione per gli accoglimenti

Presso la sede dell'A.P.S.P. è istituita la Commissione per gli accoglimenti, la cui composizione deve obbligatoriamente prevedere la presenza di rappresentanti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Centro Servizi Socio-sanitari e Residenziali Malé e della Comunità della Valle di Sole. Per la Comunità della Valle di Sole partecipa il Presidente o l'Assessore da lui delegato e un assistente sociale assegnato alla partecipazione alla Commissione o l'assistente sociale di riferimento della zona di residenza del richiedente. Per l'A.P.S.P. partecipa il Presidente ed il Direttore, che assume anche le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione ha il compito di:

- esaminare le domande di ammissione al servizio, applicare i criteri definiti all'articolo precedente ed esprimere una valutazione tecnica in ordine alle stesse, tenuto conto delle caratteristiche e finalità del servizio e della situazione dei richiedenti;

- formulare conseguentemente la proposta di ammissione al servizio stesso, comporre le eventuali liste di attesa, aggiornandole al verificarsi della disponibilità di un alloggio;
- esaminare e formulare proposte in ordine alle revoche.

Per la formazione della graduatoria e per l'accesso agli alloggi, verranno prese in considerazione le seguenti caratteristiche del richiedente: le condizioni psico-fisiche, la residenza, l'età, il nucleo familiare, la distanza dai servizi sociali, le condizioni dell'abitazione.

La Commissione stabilisce le modalità del suo funzionamento, avendo cura di definire modalità di valutazione e peso dei criteri succitati che garantiscano uniformità, anche temporale, di analisi delle richieste.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente dell'APSP ogni volta che vi siano domande di assegnazione ed alloggi disponibili. Il Presidente formalizza successivamente con proprio decreto l'assegnazione dell'alloggio disponibile sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione per gli accoglimenti.

Le domande di assegnazione di alloggio per l'ospitalità temporanea a seguito di eventi eccezionali, laddove il periodo di ospitalità sia inferiore a 30 giorni, sono analizzate ed autorizzate esclusivamente dal Presidente, che informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e la Commissione per gli accoglimenti.

Art. 6

Prestazioni erogate

Il servizio degli alloggi protetti comprende le prestazioni di seguito elencate che il Gestore si impegna ad erogare nei confronti degli ospiti:

- prestazioni di base assicurate a tutti gli ospiti, di cui al successivo art. 7;
- eventuali prestazioni accessorie su richiesta diretta al Gestore, di cui al successivo art. 9;
- eventuali prestazioni di assistenza domiciliare su richiesta rese ai sensi della L.P. n. 13/2007 recante "Politiche sociali nella provincia di Trento"

Art. 7

Prestazioni di base

Le prestazioni di base assicurate a tutti gli ospiti comprendono:

- a) concessione in uso dell'alloggio assegnato e dei relativi arredi;
- c) uso degli spazi comuni;
- f) erogazione dell'acqua calda e del riscaldamento;
- g) servizi condominiali (pulizie, manutenzione e illuminazione degli spazi comuni, interni ed esterni, ascensore, amministrazione).

Oltre all'uso dell'alloggio, l'A.P.S.P. offre eventuali servizi non ricompresi nel canone di concessione d'uso, di cui gli utenti possono fruire raccordandosi direttamente con la Direzione dell'A.P.S.P.

Gli alloggi dati in concessione sono dotati di tutto l'arredamento necessario; spetta agli ospiti provvedere alla dotazione di stoviglie, suppellettili e biancheria, salvo la possibilità di cui al successivo articolo 9. Gli ospiti provvedono altresì alla pulizia nonché alla manutenzione ordinaria dell'alloggio.

Art. 8

Prestazioni accessorie

Le prestazioni accessorie, che possono essere richieste dagli ospiti direttamente al Gestore, comprendono:

- fornitura occasionale dei pasti non rientrante nelle prestazioni di assistenza previste dalla L.P. n. 13/2007 recante "Politiche sociali nella provincia di Trento";
- noleggio del corredo di biancheria;
- tutte le altre eventuali prestazioni di carattere sanitario o alberghiero che l'A.P.S.P. potrà assicurare nell'ambito della propria attività statutaria;
- periodiche attività di animazione e socializzazione organizzate presso l' A.P.S.P.

Art. 9

Attività di volontariato ed integrative

Il Gestore si impegna ad agevolare l'attuazione di attività di volontariato nell'ambito dell'attività di gestione della struttura.

Art. 10

Determinazione e pagamento del canone di concessione dell'alloggio e delle spese di approntamento dello stesso

Il Gestore determina annualmente l'ammontare del canone mensile di concessione in uso dell'alloggio, derivate dai costi relativi alle prestazioni di base di cui al precedente art.7. Gli ospiti degli alloggi dovranno corrispondere mensilmente al Gestore il canone di concessione in uso fissato per l'anno in corso.

Nella prima mensilità del canone di concessione d'uso è inserita una quota annualmente stabilita dal Gestore a copertura dei costi inerenti l'approntamento dell'alloggio.

Al momento dell'ingresso sarà inoltre richiesto da parte dell'A.P.S.P. il deposito di una cauzione, di cui all'art. 4, pari a n. 3 mensilità a titolo di garanzia relativamente all'alloggio ed agli arredi in esso presenti.

Il costo delle prestazioni accessorie di cui all'art. 8, costituisce servizio a domanda individuale ed è soggetto a corrispettivo solo in caso di effettiva fruizione.

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico della Comunità ed è escluso qualsiasi onere finanziario anche nel caso di revoca dell'assegnazione dell'alloggio per mancato pagamento da parte dell'assegnatario.

Art. 11

Revoca dell'alloggio

L'assegnazione dell'alloggio si intende concessa fintanto che permangono le condizioni che ne hanno permesso l'accesso.

La revoca dell'alloggio può avvenire altresì:

1. per esplicita richiesta dell'utente, con preavviso non inferiore ai 30 giorni;
2. quando si renda necessario il definitivo trasferimento in altra struttura idonea e non sia possibile l'ulteriore permanenza nella residenza;
3. per allontanamento disciplinare a seguito di accertata incompatibilità con quanto disposto dal presente regolamento;
4. per morosità nel pagamento del canone non inferiore a tre mensilità consecutive, previo sollecito scritto.

Il Gestore provvede a comunicare la morosità dopo il mancato pagamento di n. 2 (due) mensilità alla Commissione per gli accoglimenti, ai fini di un monitoraggio degli impegni

degli utenti. Il Gestore assume provvedimento di revoca fissandone la decorrenza entro un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Alla Commissione per gli accoglimenti di cui all'art. 5 compete l'esame dei casi di cui ai punti 2, 3 e 4 e la formulazione di proposte di intervento.

Art. 12

Accesso alle prestazioni accessorie

La richiesta di prestazioni accessorie, di cui al precedente art. 8, è rivolta dall'interessato al Gestore con le modalità dallo stesso stabilite. Tali prestazioni, configurandosi nell'ambito dei rapporti diretti tra il Gestore e l'utente, escludono qualsiasi coinvolgimento sia di natura organizzativa che finanziaria della Comunità.

Art. 13

Norme per la convivenza

A cura del Gestore dovranno essere predisposte specifiche norme finalizzate alla ordinata convivenza degli ospiti delle singole strutture, che dovranno essere sottoscritte dall'assegnatario dell'alloggio all'atto della stipula del contratto di concessione in uso.

Tali norme saranno trasmesse per conoscenza anche alla Comunità.

Art. 14

Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati

Il Gestore garantisce la riservatezza delle informazioni relative agli ospiti che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione. Si impegna altresì a trattare i dati personali degli ospiti secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personale" e del Regolamento UE 2016/679. Per quanto riguarda i dati relativi agli ospiti utenti dei servizi domiciliari la titolarità del trattamento è della Comunità; successivamente alla stipula della presente convenzione il Gestore sarà nominato dalla Comunità responsabile del trattamento di tali dati. In quanto responsabile il Gestore dovrà attenersi ai compiti ed alle istruzioni stabiliti dalla Comunità, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, di cui alle citate norme.

Art. 16

Attività di controllo

La Comunità si riserva la facoltà di eseguire controlli periodici sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dal Gestore con particolare riguardo alla qualità dei servizi erogati e al rispetto degli impegni assunti, con possibilità di formulare contestazioni e richiami formali in caso di non regolare o non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni.

Il Gestore redigerà e presenterà alla Comunità, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività complessiva svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti. Detta relazione dovrà essere presentata anche per l'anno di scadenza della convenzione.

Art. 17

Divieto di subaffidamento

È fatto divieto di subaffidare le prestazioni oggetto della presente convenzione, fatte salve le attività riguardanti le pulizie, la manutenzione degli spazi interni ed esterni e dell'ascensore; attività che saranno comunque soggette a preventiva autorizzazione della Comunità, nel rispetto delle norme riguardanti il subappalto.

Art. 18

Messa a disposizione di immobili ed attrezzature

Gli alloggi protetti sono di proprietà dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Centro Servizi Socio-sanitari e Residenziali Malé con sede a Malé in Via 4 Novembre, 2/B (p.ed. 338 C.C. Malé).

L'edificio risulta essere così costituito: 15 appartamenti protetti, di cui 12 ad un posto letto e 3 a due posti letto. Il gestore, nonché proprietario degli alloggi dichiara che gli alloggi sono idonei per gli usi programmati.

Art. 19

Risoluzione delle controversie

Di regola gli inadempimenti alla presente convenzione sono composti amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e con fissazione del termine entro il

quale devono essere rimossi. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di presentare entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione le proprie controdeduzioni.

Qualora le controversie non fossero risolte nei termini di cui al primo comma queste verranno differite al giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante della Comunità, un rappresentante del soggetto aggiudicatario ed un terzo membro scelto d'intesa fra i due arbitri.

Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi dei commi precedenti è competente il Foro di Trento.

Art. 20

Risoluzione – recesso

La presente convenzione può essere risolta nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, dovuti a rilevante inadempimento tale da compromettere i risultati del servizio.

Qualora ricorra questa causa, ciascuna delle parti contraenti può procedere alla contestazione per iscritto all'altra parte dell'addebito e alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza; trascorso inutilmente tale termine il contratto sarà risolto di diritto.

La Comunità della Valle di Sole avrà la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione qualora dovessero verificarsi modificazioni sostanziali relativamente all'attribuzione alla Comunità stessa, da parte della Provincia Autonoma di Trento, di competenze in materia socio-assistenziale attinenti alle attività oggetto della presente convenzione.

Analogamente il Gestore potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione, qualora, a seguito di nuove disposizioni di legge regionali o provinciali, fossero modificate le proprie competenze statutarie.

Art. 21

Durata

La presente convenzione decorre dalla data della stipula e dura fino al 31.12.2021. È prevista la possibilità di rinnovare la convenzione per ulteriori 3 anni, tramite lettera raccomandata A.R. o con posta certificata con preavviso di almeno 1 mese. In tal caso la convenzione avrà scadenza definitiva il 31.12.2024.

Art. 22

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono a carico dell'A.P.S.P.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della parte II della Tariffa allegata al DPR 131/1986, a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico dell'APSP ed assolta in modo virtuale a seguito dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate (Uff. Territoriale di Cles) prot. n. 2015/47241 del 24.06.2015.

Art. 23

Domicilio

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità della Valle di Sole, a Malè in Via 4 Novembre, 4 (TN).

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'A.P.S.P.
CENTRO SERVIZI SOCIO-SANITARI E
RESIDENZIALI MALÉ
Antonio Daprà

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'
DELLA VALLE DI SOLE
Guido Redolfi



Comunità della
VALLE DI SOLE

SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA,
SOCIO - ASSISTENZIALE
UFFICIO SOCIO - ASSISTENZIALE

n. prot.

Malé,

Spett.le
APSP – Centro Servizi Socio-Sanitari
e Residenziali di Malé
Via della Gana, 12
38027 MALÉ (TN)
tramite interoperabilità/pec

Oggetto: GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI (VIA 4 NOVEMBRE, 2/B, MALE', P.ED. 338 C.C. MALE')
DI PROPRIETA' DEL CENTRO SERVIZI SOCIO-SANITARI E RESIDENZIALI MALÉ - A.P.S.P. –
Rinnovo della convenzione Rep. n. 553/PR sottoscritta in data 13.2.2019 fino al 31.12.2024.

Premesso che con nostra nota prot n. 5236/22.8.4. di data 4.8.2021, avente analogo
oggetto alla presente, si chiedeva il rinnovo della convenzione Rep. n. 553/PR, fino alla scadenza
definitiva del 31.12.2024;

Preso atto della vostra comunicazione di data 5.12.2021, con la quale viene viene
comunicato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 2.9.2021, atto n. 22 ha deliberato il
rinnovo di detta convenzione;

Richiamato l'art. 21 della citata convenzione Rep. n. 553/PR, che recita come segue "La
presente convenzione decorre dalla data della stipula e dura fino al 31.12.2021. È prevista la possibilità
di rinnovare la convenzione per ulteriori 3 anni, tramite lettera raccomandata A.R. o con posta
certificata con preavviso di almeno 1 mese. In tal caso la convenzione avrà scadenza definitiva il
31.12.2024";

SI DA' RISCONTRO POSITIVO

agli accordi di cui alle citate comunicazioni riguardanti il rapporto regolato nella convenzione Rep. n.
553/PR sottoscritto in data 13.2.2019, che si conferma **rinnovato fino al 31.12.2024**.

Si coglie l'occasione per ringraziare delle collaborazioni che in diversi ambiti vi
contraddistinguono, porgendo cordiali saluti.



IL COMMISSARIO
Guido Redolfi